



REGIONE CAMPANIA
ENTE RISERVE NATURALI
FOCE SELE • TANAGRO
MONTI EREMITA • MARZANO

Ente Riserve Naturali Regionali
“Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita Marzano”

STATUTO

Adottato con Determina Presidenziale/Commissariale n. 23 del 03 giugno 2019

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 – NATURA GIURIDICA
- ART. 2 – FINALITÀ
- ART. 3 – OBIETTIVI
- ART. 4 - COMPETENZA TERRITORIALE
- ART. 5 - DENOMINAZIONE, EMBLEMA E LOGO
- ART. 6 - SEDI
- ART. 7 – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
- ART. 8 – ARTICOLAZIONE ZONALE ED AREE CONTIGUE
- ART. 9 – REGOLAMENTI DELL'ENTE RISERVE E DIVIETI
- ART. 10 – PIANO TERRITORIALE DELLE RISERVE
- ART. 11 – NULLA OSTA
- ART. 12 - VIGILANZA E SANZIONI
- ART. 13 – POTERI DELL'ORGANISMO DI GESTIONE DELL'AREA NATURALE PROTETTA
- ART. 14 - ACQUISTI, LOCAZIONE ED ESPROPRIAZIONI
- ART. 15 - PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 16 –ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

TITOLO II - GLI ORGANI DELL'ENTE

- ART. 17 - ORGANI DELL'ENTE

CAPO I - IL PRESIDENTE

- ART. 18 – IL PRESIDENTE

CAPO II - LA GIUNTA

- ART. 19 - COMPOSIZIONE, ELEZIONE E NOMINA DEI MEMBRI DELLA GIUNTA
- ART. 20 - FUNZIONI DELLA GIUNTA
- ART. 21 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA
- ART. 22 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
- ART. 23 – VICE PRESIDENTE

CAPO III - IL DIRETTORE

ART. 24 - NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE

CAPO IV - LA COMUNITÀ DEL RISERVE

ART. 25 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA COMUNITA' DELLE RISERVE

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 26 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 27 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CAPO VI - NORME COMUNI

ART. 28 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

ART. 29 - FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE

ART. 30 - APPROVAZIONE DEI VERBALI

ART. 31 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI

TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 32 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA

ART. 33 – AZIONI DI TUTELA

TITOLO IV - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 34 - RISORSE FINANZIARIE

ART. 35 - BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO CONSUNTIVO

TITOLO V - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 36 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 37 – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 38 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MODIFICHE

ART. 39 - DISPOSIZIONI DI RINVO A NORME

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – NATURA GIURIDICA

L'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Sele Tanagro" e "Monti Eremita Marzano" (di seguito denominato anche Ente RISERVE), ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e della Legge Regionale n. 33 del 1 Settembre 1993 e ss.mm.ii., ha personalità di diritto pubblico con sede legale ed amministrativa nel territorio dell'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.

ART. 2 – FINALITÀ

Nel rispetto delle norme di riferimento, il presente Statuto fissa e rende attuativi i principi generali e l'ordinamento ai quali sono ispirati l'azione e l'organizzazione dell'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Sele Tanagro" e "Monti Eremita Marzano". L'Ente RISERVE, nel rispetto dello Statuto, esercita le competenze di legge e opera sul proprio territorio di competenza mediante specifici atti e attraverso strumenti di pianificazione territoriale.

L'Ente RISERVE, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 379 del 11 giugno 2003, nel rispetto della Legge Regionale n. 33 del 1 settembre 1993 ed in conformità ai principi della Costituzione Italiana ed alle disposizioni generali della Legge n. 394/1991 e ss.mm.ii., ha per fine la tutela e la valorizzazione degli elementi naturalistici, paesaggistici, culturali, ambientali e della biodiversità presenti nelle aree protette Riserva "Foce Sele Tanagro" e Riserva "Monti Eremita Marzano", anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistemi ambientali presenti, per raggiungere un fattivo sviluppo sostenibile.

Costituiscono il patrimonio naturale dell'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Sele Tanagro" e "Monti Eremita Marzano": le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che, in forma di ecosistemi unitari ed interconnessi, hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

L'Ente RISERVE, quindi, ha il compito di perseguire finalità di:

- Tutela, conservazione, valorizzazione e promozione delle componenti naturalistiche ed ambientali dell'area protetta;
- Promozione della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale;
- Riqualificazione delle aree degradate;
- Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico – culturale – artistico e ambientale dell'area, favorendo la nascita di attività culturali, ricreative, turistiche e sportive;
- Promozione e valorizzazione delle attività economiche e agro silvo pastorali;
- Miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni residenti.

Oltre alle finalità predette, l'Ente RISERVE interviene per favorire concessioni di finanziamenti comunitari, statali e regionali a favore dell'Ente stesso e dei Comuni il cui territorio è ricompreso nel perimetro delle RISERVE, per la realizzazione degli interventi relativi alle categorie di cui all'art. 7 comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e precisamente:

- Restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- Recupero dei nuclei abitativi rurali;
- Realizzazione di opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'area e del suolo;
- Realizzazione di opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;
- Promozione di attività culturali nei campi di interesse delle RISERVE;
- Interventi nel settore dell'agricoltura e dell'agriturismo e vendita diretta di prodotti tradizionali;
- Svolgimento di attività sportive compatibili;
- Realizzazione e gestione di strutture funzionali alla tutela della biodiversità e al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;

- Realizzazione e promozione di interventi di mobilità sostenibile;
- Realizzazione di strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

Sono altresì intenti dell'Ente:

- rispettare e tutelare la biodiversità;
- contribuire a migliorare la sicurezza del territorio operando azioni atte alla prevenzione dei rischi, delle calamità naturali e dell'uso improprio del territorio;
- promuovere e realizzare ricerche scientifiche per la conoscenza del territorio, l'individuazione delle reti ecologiche al fine di operare le più adeguate scelte ed individuare le priorità da realizzare;
- individuare nella didattica ambientale uno dei modi per formare le coscienze delle nuove e vecchie generazioni ad una corretta conoscenza e ad un uso adeguato dell'area protetta;
- realizzare azioni di sperimentazione nella gestione, nell'uso e nella fruizione del bene ambientale anche attraverso la gestione di strutture e terreni;
- divulgare, con ogni media e linguaggio, sia nel mondo accademico che nella società civile, attività svolte e conoscenze dell'ecosistema delle aree naturali protette;
- controllare il territorio con l'ausilio di tecnologie adeguate quali il GIS ed il SIT.

ART. 3 – OBIETTIVI

Un fattivo sviluppo sostenibile delle aree naturali protette come le Riserve "Foce Sele Tanagro" e "Monti Eremita Marzano" deve obbligatoriamente partire dalla consapevolezza che il corretto utilizzo delle risorse ambientali presenti siano alla base della mission che l'Ente RISERVE deve perseguire per raggiungere i suoi obiettivi. In forma diretta, con la compartecipazione di altri Enti, di operatori pubblici e privati nonché mediante l'attività di supporto che potrà sviluppare verso terzi, l'Ente Riserve persegue i seguenti obiettivi:

- a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche e geofisiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di ambienti lacustri e fluviali, di processi naturali, di equilibri ecologici;
- b) l'applicazione di metodi di manutenzione, di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante il recupero, la salvaguardia e/o la valorizzazione di patrimoni antropologici, archeologici, storici e architettonici, delle attività agricole, silvo-pastorali e artigianali tradizionali nelle aree ad esse vocate;
- c) la promozione e lo sviluppo di attività educative, di formazione professionale, di forme di volontariato e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, finalizzata alla corretta conoscenza del patrimonio territoriale, nonché allo sviluppo e all'affermazione di attività turistiche, culturali e ricreative compatibili e fruibili secondo modalità e azioni economiche tese a valorizzare standard qualitativi, atti a rinforzare e veicolare positivamente il ricordo e l'interesse per i territori delle Riserve visitati. A tal fine l'Ente RISERVE può disporre la creazione, la promozione e la concessione di uno o più marchi territoriali e di qualità, secondo la disciplina dettata da un apposito Regolamento;
- d) la conservazione e la riqualificazione del paesaggio, incentivando le pratiche di recupero, manutenzione e presidio del territorio, attraverso la ricerca e l'attuazione di idonee politiche di tutela e sviluppo atte a rendere realisticamente attuabili e remunerative dette pratiche;
- e) lo sviluppo socio-economico attraverso incentivazione e valorizzazione delle risorse agricole, agro-alimentari e dell'artigianato in un rapporto di eco-compatibilità e sostenibilità con le risorse ambientali e naturali;
- f) il progresso delle condizioni sociali delle popolazioni residenti, promovendo attività economiche compatibili, in attuazione di piani e progetti europei, nazionali e regionali sullo sviluppo sostenibile, atti a non consentire il depauperamento di una risorsa territoriale dal contenuto paesaggistico, storico, antropologico e culturale, patrimonio unico ed irripetibile per l'intera umanità e da tutelare per le generazioni future;

- g) la difesa e la ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici delle aree terrestri mediante la promozione e l'attuazione di adeguate politiche di difesa del suolo ed in particolare degli acquiferi sotterranei e superficiali;
- h) l'attivazione di procedure ordinarie di consultazione e di concertazione atte a favorire la realizzazione di idonee forme associative e/o consortili tra Enti pubblici e/o tra soggetti privati presenti sul territorio dei Comuni della Comunità dell'Ente RISERVE, che, fatte salve le rispettive competenze e prerogative istituzionali e/o operative, potranno avvalersi di detti istituti procedurali per ottimizzare l'uso di risorse economiche, umane, strumentali e tecniche per il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali propri del processo dinamico di formazione, adozione, approvazione ed attuazione del Piano Territoriale dell'Ente RISERVE;
- i) la partecipazione a programmi e progetti regionali, nazionali e comunitari nell'ambito delle tematiche attinenti le competenze istituzionali ed operative dell'Ente RISERVE favorendo la formazione di partenariati anche internazionali;
- j) la diffusione e l'affermazione, nel territorio di competenza, dell'uso di energie rinnovabili, dell'architettura bioclimatica, della mobilità ecosostenibile, di buone pratiche tese al raggiungimento degli obiettivi sanciti dal protocollo di Kyoto e dai successivi documenti attuativi ed integrativi nonché da ogni altro accordo internazionale in materia di cambiamenti climatici.

L'Ente RISERVE assume, inoltre, fra i suoi obiettivi prioritari anche quelli di:

- individuare forme di agevolazione a favore dei privati singoli o associati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'Ente RISERVE;
- promuovere interventi a favore di cittadini portatori di handicap per facilitarne l'accessibilità e la conoscenza delle RISERVE.

ART. 4 – COMPETENZA TERRITORIALE

L'Ente RISERVE esercita le competenze, previste dalla legge e dai relativi atti, sul territorio, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale della Campania nn. 1540 e 1541 del 24/04/2003 (in BURC numero speciale del 27/05/2004), comprendente:

- a) le fasce dunali e pinetate poste a destra e sinistra della foce del Sele;
- b) i fiumi Sele, Tanagro e Calore Salernitano;
- c) i torrenti Platano-bianco e Melandro;
- d) il massiccio dei Monti Eremita e Marzano.

Le competenze dell'Ente RISERVE sono estese anche alle aree territoriali indicate dalle direttive di pianificazione strategica che l'Ente stabilisce, approva ed adotta in coerenza con gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale.

Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione dell'area protetta comportano l'immediato adeguamento della competenza territoriale dell'Ente RISERVE.

Alla data di adozione del presente Statuto le competenze di gestione, tutela e valorizzazione dell'Ente RISERVE sono esercitate nell'ambito territoriale dei Comuni di: **Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Atena Lucana, Auletta, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Campagna, Capaccio, Casalbuono, Castel San Lorenzo, Castelvita, Colliano, Controne, Contursi Terme, Eboli, Laviano, Montesano sulla Marcellana, Oliveto Citra, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Postiglione, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano, Sala Consilina, Salvitelle, Sant'Arsenio, San Rufo, Sassano, Serre, Sicignano degli Alburni, Teggiano e Valva in provincia di Salerno; Caposele, Calabritto e Senerchia in provincia di Avellino.**

ART. 5 - DENOMINAZIONE, EMBLEMA E LOGO

L'Ente si identifica in tutti i suoi atti con la denominazione *Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Sele Tanagro" e "Monti Eremita Marzano"*, con emblema e logo allegato al presente Statuto.

L'Ente RISERVE ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema e logo ma può, con appositi atti e convenzioni, concederne a terzi, anche in forma onerosa, la concessione e l'utilizzo.

L'uso e la riproduzione del nome e del logo per fini non istituzionali o, comunque, non preventivamente autorizzati dalla Giunta dell'Ente sono vietati.

È altresì vietata la riproduzione e l'uso di qualsiasi dicitura che contenga le parole *"Riserve Naturali Regionali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano"*, tesa ad individuare e promuovere produzione di merci o forniture di servizi, senza che l'Ente RISERVE abbia preventivamente concesso autorizzazione in base ad apposito regolamento che sarà approvato dalla Giunta.

ART. 6 – SEDI

L'Ente RISERVE ha sede legale ed amministrativa in Via Carlo Alberto, 16 – 84024 Contursi Terme (SA) e sede operativa presso "Casina Rossa", Loc. Campolongo, Strada Provinciale 175 – 84025 Eboli (SA)

La Giunta dell'Ente RISERVE, compatibilmente con i vincoli di bilancio, può deliberare l'apertura di sedi operative o uffici distaccati da localizzare nel territorio dei comuni ricadenti nell'area protetta delle RISERVE "Foce Sele Tanagro" e "Monti Eremita Marzano".

ART. 7 – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Gli Accordi di programma, il Contratto di Fiume, tutti gli strumenti di programmazione negoziata aventi la finalità di regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie, sono sottoscritti dal Presidente, previa deliberazione di intenti della Giunta.

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente RISERVE e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente RISERVE, in relazione alla competenza primaria o prevalente dell'Ente RISERVE in relazione all'opera, agli interventi o ai programmi di intervento, partecipa a strumenti di programmazione negoziata per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Ove gli strumenti di programmazione negoziata comportino una variazione agli strumenti urbanistici vigenti, è necessario che vengano seguite le procedure di legge a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.

Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1, il Presidente può partecipare a conferenze tra rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

Eventuali accordi di programma, il Contratto di Fiume, ecc., consistenti nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, sono sottoscritti dal Presidente.

ART. 8 – ARTICOLAZIONE ZONALE ED AREE CONTIGUE

Nelle Riserve Naturali Regionali "Foce Sele Tanagro" e "Monti Eremita-Marzano" è prevista, nell'ambito del redigendo Piano Territoriale la seguente articolazione:

1. zona di riserva integrale (zona «A») in cui l'ambiente è conservato nella sua integrità: il suolo, le acque, la fauna e la vegetazione sono protetti e sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione dell'ambiente o la ricostituzione di equilibri naturali pregressi da realizzare sotto il controllo dell'Ente RISERVE. Le zone a riserva integrale sono state individuate fra quelle prive di insediamenti permanenti, abitativi o produttivi. È vietata qualsiasi attività che possa compromettere risorse naturali. Le aree destinate a riserva integrale potranno essere acquisite alla proprietà pubblica;
2. zona di riserva generale (zona «B»). Ogni attività è rivolta al mantenimento della integrità ambientale dei luoghi. Sono consentite ed incentivate le attività agricole e silvo – pastorali tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le finalità dell'Ente RISERVE;
3. zona di riserva controllata (zona «C»). Vengono incentivate le attività agricole, zootecniche e silvo-colturali tradizionali ed il mantenimento dell'integrità terriera nelle aziende contadine. Sono agevolate, inoltre, le attività socio - economiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori dell'Ente RISERVE, nonché lo sviluppo delle strutture turistico - ricettive delle attrezzature pubbliche e dei servizi complementari alle RISERVE.

I territori nei quali sono presenti le caratteristiche di cui ai precedenti commi, intrinsecamente vulnerabili, sono sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al redigendo Piano Territoriale dell'Ente RISERVE e, nell'attesa della sua adozione, alle Norme di Salvaguardia (DGR 1540 e 1541 del 24/04/203) .

Tutte le opere pubbliche che dovranno essere realizzate all'interno delle zone «A», «B» e «C» ivi comprese le sistemazioni idraulico - forestali ed i rimboschimenti dovranno ricevere l'approvazione dell'Ente RISERVE.

In tutto il Territorio delle RISERVE valgono i divieti generali di cui all'art. 11 comma terzo della Legge 394/91. Eventuali deroghe possono essere concesse, secondo le prescrizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 11 della Legge 394/ 91, dall'Ente RISERVE. Divieti aggiuntivi possono essere contenuti in un apposito regolamento redatto dall'Ente RISERVE.

In base a quanto suddetto, per il conseguimento degli scopi di cui alla Legge nazionale n. 394/1991 e ss.mm.ii. e alla L.R. n. 33/1993 e ss.mm.ii., l'Ente RISERVE può predisporre documentazioni, analisi ed atti preliminari.

Alle Riserve Naturali Regionali “Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita-Marzano” possono essere realizzate aree contigue, ed in questo caso l'Ente RISERVE partecipa, con proposte ed interventi tecnici ed economici, insieme alla Regione Campania e ad altri Enti interessati, all'adozione di idonei piani e programmi relativi all'individuazione di tali aree nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 comma 5 della Legge Regionale n. 33/93 e dall'art. 32 della Legge n.394/91 e ss.mm.ii.

ART. 9 – REGOLAMENTI DELL'ENTE RISERVE E DIVIETI

I Regolamenti dell'Ente RISERVE disciplinano l'esercizio delle attività e funzioni dell'Ente nonché le attività consentite entro il territorio delle RISERVE e nelle aree ad esse contigue. I vari Regolamenti di cui l'Ente RISERVE decide di dotarsi, anche in base al presente Statuto e agli obblighi di legge, sono adottati dalla Giunta secondo quanto disposto dalle normative vigenti.

I Regolamenti dell'Ente RISERVE possono prevedere anche la valorizzazione altresì degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali caratteristiche dell'identità delle comunità locali, prevedendone la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.

I Regolamenti che saranno redatti dall'Ente RISERVE terranno conto del fatto che nell'area protetta sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

In particolare, all'interno del perimetro delle RISERVE, sono vietati:

1. l'attività venatoria;

2. la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
3. le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti;
4. l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche ed impianti per il trattamento di rifiuti di qualsiasi natura, nonché l'asportazione di minerali;
5. la modificazione del regime delle acque;
6. lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente RISERVE;
7. l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
8. l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati dall'Ente RISERVE;
9. l'uso di fuochi all'aperto;

ART. 10 – PIANO TERRITORIALE DELLE RISERVE

La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, affidata all'Ente RISERVE, è perseguita attraverso lo strumento del Piano Territoriale delle RISERVE, di seguito denominato "Piano".

Il Piano prevede la suddivisione del territorio dell'area protetta in base al diverso grado di protezione, individuando ZONE DI RISERVA INTEGRALE, ZONE DI RISERVA GENERALE, ZONE DI RISERVA CONTROLLATA, così come riportate nell'ART. 8 – ARTICOLAZIONE ZONALE ED AREE CONTIGUE.

Il Piano può recare, altresì, l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio delle RISERVE naturali, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la Regione Campania.

Il Piano Territoriale dell'Ente RISERVE formula il quadro generale dell'assetto territoriale dell'area protetta, indicando sia gli obiettivi generali e di settore che le priorità e precisando, mediante azionamento, norme e parametri, vincoli e destinazioni da osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni previsti.

In particolare, stante l'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche storiche, culturali, ambientali e naturali:

- a) definisce le zone territoriali individuate sulla base dei caratteri geomorfologici ed urbanistici, ai fini della tutela del patrimonio paesaggistico e naturale, elencando i Comuni interessati;
- b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;
- c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;
- d) stabilisce le direttive dei criteri metodologici da osservarsi nella redazione dei Piani Urbanistici comunali ed intercomunali per assicurare l'unità degli indirizzi e la coerenza dei contenuti di tali Piani, rispetto agli obiettivi prioritari sopra enunciati;
- e) indica le principali aree da destinarsi ad uso pubblico e per strutture ed attrezzature collegate al tempo libero, sempre nel rispetto dell'obiettivo prioritario sopra enunciato.

Il Piano territoriale dell'Ente RISERVE, nelle sue norme di attuazione ne specifica le previsioni immediatamente attuative:

- che prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dai Piani Urbanistici Comunali, dai Piani Regolatori Generali o Programmi di fabbricazione vigenti;
- che consentono la salvaguardia temporanea nel territorio interessato fino al loro recepimento, da parte dei Comuni interessati, nei propri strumenti urbanistici locali da adottare;
- che vincolano immediatamente gli Enti incaricati di redigere o adeguare i Piani Urbanistici comunali ed intercomunali.

Il Piano Territoriale dell'Ente RISERVE viene elaborato ed adottato dall'Ente RISERVE secondo quanto disciplinato dalla Legge n. 394/91 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Le previsioni del Piano Territoriale dell'Ente RISERVE sono obbligatorie nei confronti dei Comuni facenti parte del territorio dell'area protetta, che sono tenuti ad adeguarvi gli strumenti urbanistici.

In ogni caso le previsioni del Piano Territoriale dell'Ente RISERVE sono efficaci e vincolanti anche nei confronti dei privati e si sostituiscono ad eventuali difformi previsioni degli strumenti vigenti.

Nelle more di tale procedura di adozione del Piano Territoriale dell'Ente RISERVE o in sua assenza, restano vigenti le Norme di Salvaguardia (DGR 1540 e 1541 del 24/04/2003) contenute nelle singole leggi istitutive.

È fatto obbligo ai Comuni che elaborano i nuovi strumenti urbanistici attenersi alle direttive del Piano territoriale dell'Ente RISERVE (o, in caso di assenza del Piano, alle Norme di Salvaguardia). I Comuni il cui territorio sia incluso, in tutto od in parte, nel Piano Territoriale, debbono uniformare i propri strumenti urbanistici entro i termini stabiliti nel Piano stesso (o, in caso di assenza del Piano, nelle Norme di Salvaguardia).

Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

Il Piano Territoriale dell'Ente RISERVE approvato, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.

ART. 11 – NULLA OSTA

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del territorio delle Riserve Naturali Regionali "Foce Sele Tanagro" e "Monti Eremita-Marzano" è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente RISERVE sui vincoli ambientali entro sessanta giorni dalla richiesta.
2. Il Direttore dell'Ente RISERVE, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare di ulteriori trenta giorni, per una sola volta, il termine di cui al comma 1.

ART. 12 - VIGILANZA E SANZIONI

La vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme in materia di tutela ambientale all'interno del territorio di competenza dell'Ente RISERVE può essere esercitata dagli agenti di Polizia Municipale e locale, dagli agenti delle Guardie Giurate volontarie dipendenti dagli Enti Locali, dai dipendenti delle organizzazioni professionali agricole ai quali è riconosciuta la qualifica di Guardia Giurata ai sensi del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 773/31, dai Carabinieri Forestali, dalle guardie ambientali di cui alla L.R. 10/05, dalle Guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche, dai guardiacaccia e guardapesca riconosciuti dall'Amministrazione Regionale nonché dalle apposite guardie giurate nominate dall'autorità competente su richiesta dell'Ente RISERVE, delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche conformemente a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza.

L'Ente al fine di sopperire alla carenza di personale da destinare alla vigilanza dell'area protetta, previa apposita convenzione, può avvalersi di volontari delle associazioni ambientaliste e/o protezioniste in

possesto di specifica qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 773/31.

Per le violazioni dell'Art. 22 della Legge Regionale n. 33/93 nonché per le violazioni ed illeciti disciplinati dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e da altre normative in materia paesaggistico-ambientale, si applicano sanzioni amministrative il cui importo varia a seconda della gravità dell'illecito e che prevedono anche il ripristino dello stato dei luoghi.

L'entità della sanzione verrà desunta:

- a) dalla gravità della violazione;
- b) dall'opera svolta dall'agente vigilatore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) dalla personalità e dalle sue condizioni economiche;
- d) da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale.

I fondi introitati dall'Ente RISERVE provenienti dal pagamento delle sanzioni amministrative verranno iscritti in un apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa e verranno utilizzati per la tutela del patrimonio naturale o per specifiche iniziative di vigilanza e tutela ambientale o ricerca scientifica.

Quanto previsto verrà disciplinato in modo più dettagliato in un apposito Regolamento delle Sanzioni Amministrative redatto dall'Ente RISERVE.

ART. 13 POTERI DELL'ORGANISMO DI GESTIONE DELL'AREA NATURALE PROTETTA

Il Direttore dell'Ente RISERVE o altro funzionario all'uopo incaricato, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano, dal Regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il Direttore, o altro funzionario all'uopo incaricato, provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'Ente RISERVE può intervenire e costituirsi parte civile nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

ART. 14 – ACQUISTI, LOCAZIONE ED ESPROPRIAZIONI

L'Ente RISERVE può prendere in locazione o in comodato beni mobili ed immobili da altri Enti Pubblici o da privati, ovvero acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti.

ART. 15 - PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

L'Ente RISERVE conforma la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di economicità, di efficienza, di trasparenza e di imparzialità.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è fondata sulla funzionalità e sull'economicità di gestione, secondo i criteri di professionalità e di responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti ai dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi.

L'Ente RISERVE al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si doterà anche di un Ufficio Relazioni con il Pubblico così come disciplinato dall'art.11 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001, n. 165.

ART. 16 – ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

L'Ente RISERVE garantisce l'accesso ai propri atti e documenti amministrativi, come disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/90, dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale", dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e dal D.Lgs n. 97/2016.

In particolare tutti gli atti e documenti amministrativi possono essere visionati dai cittadini, che hanno anche il diritto di ottenerne copia, secondo le modalità, i costi e le eccezioni stabilite da apposito Regolamento per il procedimento amministrativo.

Tutti i cittadini hanno inoltre, secondo le modalità che lo stesso Regolamento stabilisce, la facoltà di richiedere all'Ente RISERVE informazioni sullo stato degli atti e procedure che li riguardano. Tali informazioni verranno fornite ai cittadini in modo tempestivo, esatto e completo, per garantire l'osservanza dei principi della trasparenza e dell'imparzialità.

TITOLO II - GLI ORGANI DELL' ENTE

ART. 17 - ORGANI DELL' ENTE

Sono organi dell'Ente RISERVE ai sensi della Legge Regionale del 1 Settembre 1993 e ss.mm.ii:

- a) Il Presidente;
- b) La Giunta;
- c) La Comunità dell'Ente RISERVE;
- d) Il Colleggio dei Revisori dei Conti.

La nomina, la composizione, le competenze, le modalità di funzionamento, le incompatibilità, le decadenze e le dimissioni degli organi dell'Ente sono disciplinati dallo Statuto, dalle vigenti disposizioni normative, ed in particolare dalla Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii. Le indennità spettanti agli organi dell'Ente sono determinate ai sensi della normativa Regionale vigente.

CAPO I – IL PRESIDENTE

ART. 18 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato con Delibera di Giunta Regionale della Campania ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33 e ss.mm.ii.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente RISERVE, ne coordina le attività ed ha funzione di indirizzo e coordinamento.

In particolare:

- Svolge un ruolo di indirizzo politico;

- Assume tutte le iniziative idonee al raggiungimento delle finalità istitutive;
- Convoca e presiede la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno;
- Adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di urgenza;
- Adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica della Giunta nella seduta successiva;
- Riferisce alla Giunta in merito al bilancio di previsione, alle relative variazioni ed al bilancio consuntivo;
- Vigila sull'andamento dell'Ente;
- Adotta tutti gli atti che la Legge attribuisce alla sua competenza;
- Cura i rapporti istituzionali con la Regione Campania, le amministrazioni statali, locali, le associazioni ed istituzioni private del territorio;
- Cura i rapporti con la Comunità dell'Ente RISERVE.

Il Presidente dell'Ente Riserve trasmette agli uffici regionali competenti i nominativi dei due componenti designati dall'assemblea della Comunità dell'Ente Riserve a far parte della Giunta dell'Ente per le conseguenti valutazioni e la successiva nomina da parte del Presidente della Giunta regionale della Campania.

Il Presidente, inoltre, provvede, mediante procedura ad evidenza pubblica, a raccogliere tutte le proposte di nomina inviate dalle associazioni ambientaliste e dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul territorio provinciale finalizzate alla successiva individuazione e nomina, da parte del Presidente della Giunta regionale della Campania, degli altri due componenti della Giunta dell'Ente Riserve di cui all'ART. 19.

In qualità di legale rappresentante dell'Ente RISERVE, il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela dell'Ente RISERVE.

Il Presidente presiede la Giunta coordinandone l'attività.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento, ne dà comunicazione all'Ente, ed in tal caso le relative funzioni sono esercitate nel relativo periodo dal Vice Presidente della Giunta.

Il Presidente dell'Ente RISERVE può essere riconfermato una sola volta. La durata della carica è disciplinata dalla Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii.

CAPO II - LA GIUNTA

ART. 19 – COMPOSIZIONE, ELEZIONE E NOMINA DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

La Giunta è l'organo di indirizzo politico e di programmazione dell'Ente. È formata da cinque componenti, compreso il Presidente, scelti e nominati secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'Ente RISERVE e dalla Legge Regionale n.33/93 e ss.mm.ii., garantendo, comunque, la rappresentanza di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul territorio provinciale in cui si trova l'Ente RISERVE. Gli altri due componenti dovranno essere eletti tra i membri dell'assemblea della Comunità dell'Ente RISERVE come da art. 25 del presente Statuto.

La durata della nomina dei membri della Giunta è collegata al mandato del Presidente in carica dell'Ente Riserve. La Giunta decade con la scadenza del mandato del Presidente dell'Ente Riserve.

Partecipa di diritto, con voto consultivo, il Direttore dell'Ente RISERVE. Funge da segretario verbalizzante il Direttore o altro dipendente dell'Ente all'uopo designato dal Presidente.

ART. 20 - FUNZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa; inoltre delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 della Costituzione, oltre che ai criteri di economicità, di efficacia e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.

La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente e in particolare:

- a) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi nonché le loro variazioni ed assestamenti e approva il bilancio consuntivo;
- b) elabora e adotta modifiche allo Statuto dell'Ente e le sottopone all'approvazione della Regione Campania;
- c) delibera su obiettivi, programmi, piani, progetti per l'attuazione degli indirizzi politici e di programmazione;
- d) delibera l'adozione di regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente RISERVE;
- e) delibera la proposta di dotarsi di un Comitato Scientifico e/o di Commissioni tecniche consultive;
- f) adotta il Regolamento delle RISERVE, previsto dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii;
- g) adotta, in seguito a reciproche consultazioni con la Comunità dell'Ente RISERVE, il Piano Territoriale delle RISERVE e predispone un piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area, che viene approvato secondo le stesse modalità del Piano Territoriale delle RISERVE;
- h) interviene qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale delle RISERVE ed ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive delle RISERVE;
- i) delibera in merito alla stipula di convenzioni e protocolli d'intesa con Istituzioni e con altri Enti di diritto pubblico nonché con imprese ed associazioni di diritto privato;
- j) delibera la costituzione e/o la partecipazione in forma associativa con altri Enti per attività o progettualità di interesse dell'Ente RISERVE;
- k) assume ogni altro provvedimento ad essa demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dal Presidente.

Le deliberazioni vengono pubblicate sul sito istituzionale delle Riserve Naturali Regionali "Foce Sele Tanagro" e "Monti Eremita-Marzano" nelle sezioni "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente" entro 20 giorni dalla loro adozione e restano pubblicate on-line nel rispetto delle normative vigenti per 15 giorni consecutivi.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Le delibere sono conservate presso gli Uffici dell'Ente RISERVE unitamente agli estremi di esecutività e agli altri eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

In assenza di nomina della Giunta dell'Ente RISERVE da parte del Presidente della Giunta Regionale della Campania, il Presidente dell'Ente RISERVE assume i poteri sostitutivi della Giunta stessa.

ART. 21 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta dell'Ente RISERVE è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, ovvero entro 10 giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti.

La Giunta si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente RISERVE, ma può essere convocata anche altrove, purché in uno degli Enti della Comunità dell'Ente RISERVE.

La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione che deve pervenire ai membri della Giunta almeno 5 ore prima, attraverso comunicazione avente valore di notifica (come ad esempio pec, e.mail, fax, sms, etc...)

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente. Le integrazioni dell'ordine del giorno, predisposte sempre dal Presidente, sono ammesse con un preavviso di almeno 1 ora prima dell'orario stabilito per la riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, e per motivi di urgenza, la Giunta è convocata, con le medesime modalità previste dal presente comma, dal Vice Presidente della Giunta previa autorizzazione scritta del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice-Presidente della Giunta.

ART. 22 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Le sedute della Giunta sono valide quando è presente almeno la maggioranza semplice dei suoi componenti. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Ente che ne dirige i lavori. Alle sedute della Giunta partecipa il Direttore dell'Ente RISERVE con funzioni di voto consultivo. Prima della votazione, il Presidente acquisisce il voto consultivo del Direttore, se non già preventivamente espresso per iscritto, sulla proposta di deliberazione in discussione. Le deliberazioni sono valide quando hanno raccolto la maggioranza dei voti dei membri presenti alla votazione.

La Giunta delibera con voto palese, espresso per alzata di mano ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.

I componenti della Giunta che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la maggioranza dei presenti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Alle sedute della Giunta possono essere chiamati a riferire funzionari dell'Ente, consulenti ed esperti incaricati su argomenti oggetto di esame da parte della Giunta stessa.

Di ogni riunione della Giunta viene redatto apposito verbale, nel quale, dopo aver dato atto della validità della riunione, si indicano esclusivamente le deliberazioni assunte e l'esito delle relative votazioni.

Sono riportate altresì le dichiarazioni a verbale richieste espressamente dai componenti della Giunta.

Il verbale della riunione della Giunta è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza da chi presiede l'adunanza e dal Segretario Verbalizzante.

Copia del verbale viene conservata agli atti e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente RISERVE sia nella sezione "Albo Pretorio" che nella sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Le proposte di deliberazione della Giunta sono corredate del parere di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Direttore o dal Responsabile del competente ufficio e, qualora comportino spese, dal parere di regolarità contabile del Responsabile del competente ufficio.

Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione dalle funzioni di componente della Giunta per dimissioni, revoca o per altra causa, il Presidente provvede a darne comunicazione ai competenti uffici della Regione Campania per procedere, esperite le procedure di cui all'ART. 18, alla nomina del nuovo componente. Le dimissioni da componente della Giunta vanno presentate, per iscritto, al Presidente e possono essere ritirate prima della presa d'atto da parte della Giunta dell'Ente RISERVE.

In caso di sostituzione di un componente della Giunta, da addebitarsi a dimissioni, revoca o decadenza, il sostituto nominato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania rimane in carica per il restante periodo previsto dalla nomina del componente sostituito ~~salvo altre disposizioni e/o indicazioni da parte della Regione Campania.~~

In caso di vacatio funzionale della Giunta, tutte le funzioni di indirizzo politico-programmatico in capo ad essa sono assunte dal Presidente.

ART. 23 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente dell'Ente Riserve tra i membri della Giunta e sostituisce il Presidente in ogni caso di impedimento o assenza.

CAPO III - IL DIRETTORE

ART. 24 - NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE

Il Direttore dell'Ente RISERVE è nominato sulla base di quanto disciplinato dalla Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii., e dalle disposizioni dell'Amministrazione Regionale, nonché dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

Il Direttore dell'Ente RISERVE svolge i seguenti compiti:

- adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente compresi gli atti aventi rilevanza esterna;
- adotta gli atti di gestione del personale, ivi incluse le relazioni sindacali;
- esercita i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie nei limiti degli stanziamenti delle poste di bilancio;
- svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante della Giunta, e ne sottoscrive, con il Presidente, gli atti deliberativi.

Il Direttore dell'Ente RISERVE partecipa, con funzione di consulenza, alle sedute della Giunta e della Comunità delle RISERVE.

Il Direttore dell'Ente provvede alla realizzazione di quanto previsto dal Piano Territoriale delle RISERVE ed all'esecuzione delle deliberazioni decise dalla Giunta e dalla Comunità delle RISERVE.

Il Direttore dell'Ente è responsabile della conservazione delle RISERVE, vigila sulle attività che si svolgono all'interno dello stesso ed è obbligato a trasmettere alle competenti Autorità (giudiziarie e/o amministrative) rapporti - denunce sulle violazioni di legge o di regolamenti interessanti le RISERVE di cui egli venga a conoscenza, anche in seguito alle attività di monitoraggio promosse dall'Ente RISERVE.

Al Direttore spettano inoltre tutti gli altri compiti e funzioni stabilite dalla vigente normativa.

Il Direttore dell'Ente RISERVE è responsabile del personale dipendente dell'Ente.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore, le funzioni di direzione possono essere attribuite ad un funzionario regionale, previa proposta del Presidente agli uffici competenti della Regione Campania.

CAPO IV - LA COMUNITÀ DEL RISERVE

ART. 25 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA COMUNITA' DEL RISERVE

L'Assemblea della Comunità dell'Ente RISERVE è costituita dai Sindaci o loro consiglieri/ assessori delegati, dei Comuni di:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| ▪ Albanella | ▪ Caposele |
| ▪ Altavilla Silentina | ▪ Casalbuono |
| ▪ Aquara | ▪ Castel San Lorenzo |
| ▪ Atena Lucana | ▪ Castelvita |
| ▪ Auletta | ▪ Colliano |
| ▪ Buccino | ▪ Controne |
| ▪ Buonabitacolo | ▪ Contursi Terme |
| ▪ Caggiano | ▪ Eboli |
| ▪ Calabritto | ▪ Laviano |
| ▪ Campagna | ▪ Montesano sulla Marcellana |
| ▪ Capaccio | ▪ Oliveto Citra |

- Padula
- Pertosa
- Petina
- Polla
- Postiglione
- Ricigliano
- Roccadaspide
- Romagnano
- Sala Consilina
- Salvitelle
- Sant'Arsenio
- San Rufo
- Sassano
- Senerchia
- Serre
- Sicignano degli Alburni
- Teggiano
- Valva
- dai Presidenti, o loro consiglieri/assessori delegati, delle Province: di Salerno e Avellino;
- dai Presidenti, o loro consiglieri/assessori delegati, delle Comunità Montane: Alburni, Tanagro Alto e Medio Sele, Vallo di Diano, Calore Salernitano e Terminio Cervialto;
- dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.

La Comunità dell'Ente RISERVE è un organo consultivo e propositivo.

La Comunità dell'Ente RISERVE elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente.

Allo stesso modo, come previsto nell'ART. 19, la Comunità dell'Ente RISERVE designa due rappresentanti per la formazione della Giunta dell'Ente RISERVE.

La Comunità si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta del Presidente dell'Ente RISERVE.

Il Presidente, il Vice Presidente e i due rappresentanti designati in Giunta dell'Ente RISERVE sono eletti tra i sindaci o loro consiglieri/assessori delegati, i presidenti di Provincia o loro consiglieri/assessori delegati e i Presidenti di Comunità Montane o loro consiglieri/assessori delegati della Comunità dell'Ente RISERVE con votazioni separate e successive a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati alla comunità.

Qualora, dopo il primo scrutinio, nessuno dei candidati abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella seconda votazione sarà sufficiente il raggiungimento della maggioranza relativa dei componenti presenti e votanti.

Il Presidente ed il Vice Presidente della Comunità possono essere sfiduciati a maggioranza assoluta dei componenti della Comunità stessa previa presentazione di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti stessi.

La carica di Presidente e quella di vice Presidente della Comunità non danno diritto ad alcuna indennità.

La Comunità dell'Ente RISERVE svolge i seguenti compiti:

- esprime parere obbligatorio consultivo sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo dell'Ente RISERVE;
- esprime parere obbligatorio in merito al Piano Territoriale delle RISERVE;

La Comunità dell'Ente RISERVE può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento, che deve essere approvato con deliberazione della Giunta dell'Ente RISERVE.

La Comunità dell'Ente RISERVE può esprimere parere su altre questioni a richiesta di un terzo dei suoi componenti o, in forma debitamente motivata, del Presidente dell'Ente.

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 26 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente RISERVE è composto da tre membri di cui uno designato dal Ministero dell'Economia e Finanze, e gli altri due nominati con decreto del Presidente del Consiglio Regionale, ed individuati tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui alla D.Lgs. n. 39/2010.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente RISERVE esercita il risconto amministrativo/contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti pubblici non economici. I relativi compensi sono determinati ai sensi della normativa vigente.

ART. 27 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve:

- a) esaminare i libri ed i registri contabili confrontandoli con i documenti giustificativi;
- b) effettuare riscontri di cassa;
- c) redigere una relazione al Bilancio preventivo nonché sulle variazioni dello stesso, formulando valutazioni in ordine all'attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese;
- d) esaminare il bilancio consuntivo e redigere una relazione, formulando eventuali rilievi in ordine alla rispondenza delle entrate e delle spese al Bilancio preventivo ed alle norme vigenti;
- e) vigilare sulla gestione finanziaria e contabile;
- f) svolgere ogni altra attività prevista dalle norme statali e regionali in materia di contabilità applicabili all'Ente RISERVE.

CAPO VI - NORME COMUNI

ART. 28 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Le deliberazioni adottate dalla Comunità del RISERVE e dalla Giunta nonché tutti gli avvisi, bandi, regolamenti, decreti e provvedimenti dell'Ente vengono pubblicati sul sito istituzionale sia nella sezione "Albo Pretorio" che nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.

La pubblicazione on line degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

Il Direttore dell'Ente RISERVE controlla affinché l'ufficio competente abbia effettuato la corretta pubblicazione dei suddetti atti nei tempi previsti dalle leggi in materia.

Tutti gli atti dell'Ente RISERVE sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

L'Ente RISERVE adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa nonché gli atti prodotti.

ART. 29 - FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Direttore delle RISERVE, o un dipendente all'uopo designato dal Presidente, esercita le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della Giunta e della Comunità dell'Ente RISERVE e unitamente al Presidente ne controfirma i relativi verbali; inoltre, assicura il regolare invio delle convocazioni e cura la tenuta delle raccolte dei verbali delle deliberazioni.

ART. 30 - APPROVAZIONE DEI VERBALI

Il verbale delle sedute della Giunta, e/o della Comunità dell'Ente RISERVE, viene letto ed approvato alla seduta successiva. Si intende approvato se, all'inizio della seduta, dopo averne dato lettura nessuno chiede di fare osservazioni e rettifiche; ogni verbale deve essere depositato presso gli uffici dell'Ente RISERVE e messo a disposizione dei componenti della Giunta e/o della Comunità delle RISERVE, qualora lo richiedano. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre una rettifica o chiarire il proprio pensiero. L'intervento non può superare i cinque minuti.

Il processo verbale, dopo l'approvazione, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante.

ART. 31 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI

Le dimissioni del Presidente sono presentate direttamente al Presidente della Giunta Regionale della Campania;

Le dimissioni di un componente della Giunta, indirizzate al Presidente dell'Ente RISERVE, sono presentate per iscritto all'ufficio Protocollo, che provvederà tempestivamente ad acquisirle agli atti e a trasmetterle al Presidente dell'Ente, che darà seguito agli adempimenti consequenziali.

Le dimissioni sono irrevocabili dalla data di presa d'atto da parte della Giunta dell'Ente RISERVE.

I dimissionari e coloro che siano cessati per qualsiasi altro motivo dalla carica, sono sostituiti nei modi seguiti per la loro nomina da parte della Regione Campania.

La cessazione della carica rivestita negli Enti/associazioni di appartenenza per coloro che, sulla base della Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii., siano stati designati e/o nominati in seno agli organi dell'Ente RISERVE comporta la contestuale cessazione anche dalla carica rivestita all'interno dell'Ente RISERVE.

TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 32 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA

1. Il personale dell'Ente RISERVE è quello previsto dalla pianta organica regolarmente approvata dalla Regione Campania ed è costituito da personale in servizio presso l'Amministrazione Regionale o altre amministrazioni pubbliche, opportunamente distaccato.
2. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al precedente comma, rimane disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Al personale dell'Ente si applicano le norme Regionali e Statali, la vigente contrattazione collettiva del comparto Regioni-Enti Locali e le norme del presente Statuto.
4. Il Presidente dell'Ente Riserve, nel rispetto della normativa vigente, nel caso non si riesca a reperire il personale come sopra indicato, al fine di garantire il funzionamento minimo degli uffici, può far ricorso a personale di uno degli Enti ricompresi nella Comunità dell'Ente Riserve rispettando le seguenti condizioni:
 - idoneità e competenza a svolgere il ruolo;
 - nulla osta dell'Ente di appartenenza;
 - incarico svolto al di fuori dell'orario di servizio e per sei ore settimanali;
 - incarico che non superi la durata di un anno.

Se permangono le difficoltà per il distacco di personale di cui al comma 1 l'incarico può essere rinnovato.

5. Per particolari e motivate esigenze il Presidente, su proposta del Direttore, e previa approvazione da parte della Giunta, può conferire poteri di sorveglianza, a tempo determinato, a dipendenti dell'Ente, previa accettazione di questi ultimi in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti poteri, i dipendenti assumono la qualifica di guardie giurate. Le relative prestazioni non sono onerose per l'Ente, salvo che non comportino l'effettuazione di lavoro eccedente l'orario di servizio che dà luogo al connesso trattamento economico.
6. Per il conseguimento delle finalità istitutive dell'Ente RISERVE è consentito, a seguito di deliberazioni della Giunta, l'impiego di personale tecnico specializzato e di manodopera nel rispetto della normativa vigente. L'Ente RISERVE provvede alle relative procedure dopo l'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.
7. La Giunta dell'Ente RISERVE può nominare, in relazione a problemi specifici cui non possono far

fronte il personale dell'Ente RISERVE, appositi consulenti esterni o supporti al Responsabile Unico del Procedimento. Ai conseguenti oneri si provvede in misura non eccedente i compensi previsti dai rispettivi Consigli o Ordini Professionali.

8. L'Ente RISERVE favorisce il miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione, ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.

ART. 33 – AZIONI DI TUTELA

L'Ente RISERVE, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al Direttore e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, nei procedimenti giurisdizionali di responsabilità, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto d'interessi con l'Ente e a condizione che risulti esclusa la responsabilità per dolo o colpa grave.

Inoltre l'Ente RISERVE può prevedere la stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale degli amministratori e dei propri dipendenti.

TITOLO IV - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 34 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie dell'Ente RISERVE sono costituite da:

- a) contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) finanziamenti e contributi della Regione Campania di cui all'art. 27, comma 1 della Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii.;
- c) erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da Enti o da organismi pubblici;
- d) erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da privati;
- e) diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono all'Ente o dei quali esso abbia la gestione.
- f) i proventi delle sanzioni amministrative;
- g) contributi e finanziamenti destinati a specifici progetti;
- h) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro;
- i) i canoni delle concessioni previste dalla Legge, i proventi e le entrate derivanti dai servizi resi;
- j) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- k) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- l) ogni altro provento acquisito in relazione alle attività dell'Ente RISERVE;
- m) qualsiasi altra entrata derivante da giudizi e/o controversie che vedono l'Ente RISERVE parte lesa.

Le entrate di cui alla lettera f) del comma precedente sono iscritte in un apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa dell'Ente e utilizzati per la tutela del patrimonio ambientale e naturale ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii. o per specifiche iniziative di vigilanza e tutela ambientale o per attività di ricerca scientifica.

ART. 35 - BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio finanziario dell'Ente RISERVE decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio di previsione e il Bilancio consuntivo sono formulati ed approvati secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di Enti pubblici non economici sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione Campania.

TITOLO V - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 36 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'Ente RISERVE valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, promuove la partecipazione dei cittadini e delle associazioni operanti nell'area protetta alla formazione delle decisioni che riguardano la tutela e la valorizzazione delle RISERVE nonché il raggiungimento delle finalità e obiettivi statutari.

Le relative modalità di partecipazione e consultazione delle associazioni, sono stabilite con l'apposito Regolamento della Consulta delle Associazioni delle RISERVE, che assicura il pieno rispetto dei principi di partecipazione attiva.

ART. 37 – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

L'Ente RISERVE riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in generale, il diritto di istanza, petizione e proposta.

L'Ente RISERVE, tramite il Presidente o la Giunta, esprime per iscritto entro 30 gg. le proprie valutazioni per ogni singola richiesta di istanza, petizione e proposta.

In dettaglio, mediante le istanze i cittadini e/o associazioni possono chiedere chiarificazioni su specifici aspetti dell'attività dell'Ente RISERVE.

Mediante le petizioni i cittadini e/o associazioni sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.

Mediante le proposte i cittadini e/o associazioni possono avanzare richieste per l'adozione da parte degli organi dell'Ente RISERVE di atti specifici.

Modalità e termini per la presentazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite da apposito Regolamento redatto dall'Ente RISERVE.

Le Università, gli Enti di ricerca pubblica e/o privata, le scuole e gli enti di formazione possono rivolgere al Presidente istanze, proposte e/o richieste di intesa per proporre, promuovere e realizzare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di studio, di ricerca e/o di didattica, per la partecipazione a progetti o programmi finanziati per perseguire, nel rispetto delle rispettive competenze operative, le finalità e gli obiettivi istituzionali e statutari dell'Ente RISERVE.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 38 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MODIFICHE

La Giunta dell'Ente RISERVE, con propria deliberazione, è autorizzata ad apportare allo statuto vigente modifiche ritenute di rilievo e gli aggiornamenti derivanti da modifiche legislative nelle materie specifiche che attengono all'ordinamento dell'Ente RISERVE.

Lo statuto dell'Ente RISERVE viene, altresì, approvato dalla Giunta regionale della Campania.

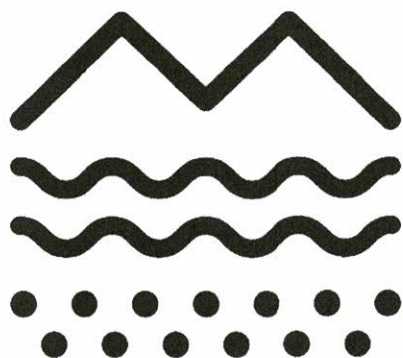
Lo statuto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio dell'Ente RISERVE per trenta giorni consecutivi e trasmesso a tutti i Comuni ed agli Enti che fanno parte della Comunità dell'Ente RISERVE.

Per le eventuali modifiche si applica lo stesso procedimento seguito per l'approvazione.

Si precisa che in assenza di nomina della Giunta dell'Ente RISERVE da parte del Presidente della Giunta regionale della Campania, il Presidente assume i poteri sostitutivi della Giunta.

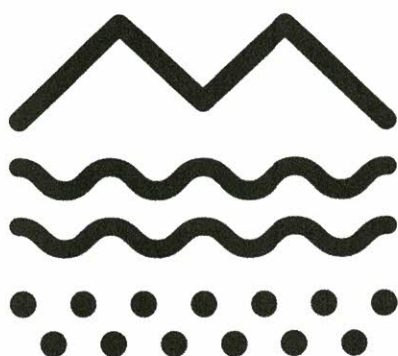
ART. 39 - DISPOSIZIONI DI RINVO A NORME

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, l'Ente RISERVE applicherà la Legge Regionale del 1° settembre 1993, n. 33 e ss.mm.ii. nonché la Legge n. 394/91 e ss.mm.ii., le norme del Codice Civile, le norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, oltre alla vigente legislazione regionale in materia di Enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione Campania.



**REGIONE CAMPANIA
ENTE RISERVE NATURALI
FOCE SELE • TANAGRO
MONTI EREMITA • MARZANO**

LA NOSTRA TERRA, QUELLA VERA



**REGIONE CAMPANIA
ENTE RISERVE NATURALI
FOCE SELE • TANAGRO
MONTI EREMITA • MARZANO**